

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO N. 10**

OSSERVATORIO N. 10

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Consiglieri e Amministratori

1. 'E causa di ineleggibilità l'essere rappresentante o dirigente di S.p.a. il cui capitale sociale è detenuto dal comune o dalla provincia in misura superiore al 50% (non più in misura maggioritaria).

(art.60, c.1, n.10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.14 decies, c.1, lett. a, aggiunto al D.L. 30 giugno 2005, n.115, dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.168).

2. 'E causa di incompatibilità l'essere amministratore o dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, presso enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza il cui capitale o la cui partecipazione finanziaria o patrimoniale sono detenuti dal comune o dalla provincia in misura di almeno il 20%.

(art.63, c.1, n.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.14 decies, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 30 giugno 2005, n.115, dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.168).

PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'obiettivo di cassa e di competenza 2005-2007

1. Non è più consentito il superamento dell'ammontare massimo di spesa sostenibile per le spese correnti e in conto capitale relative alla bonifica, da parte dei comuni, dei siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili.

(art.1, c.24, lett. f quater, legge 30 dicembre 2004, n.311, aggiunta dall'art.1 quater, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; lett. f quater soppressa dall'art.14, c.1, D.L. 30 giugno 2005, n.115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n.168).

1.1. Non ha più motivo di essere emanato il D.M. che avrebbe dovuto stabilire le modalità attuative per la fruizione dell'esclusione delle spese per la bonifica dei siti inquinati dal tetto di spesa sostenibile.

(art.3 quinquies, c.1, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88, non abrogato).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni.

(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici.

(art.1, 2 e 11).

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore.

(art.4).

4.1. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.

(artt.4, c.2, e 7).

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica

decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
(artt.3,4 e 5).

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, è pari al 3,35% per il 2° semestre 2002, al 2,85% per il 1° semestre 2003, al 2,10% per il 2° semestre 2003, al 2,02% per il 1° semestre 2004, al 2,01% per il 2° semestre 2004, al 2,09% per il 1° semestre 2005 e al 2,05 per il 2° semestre 2005.

(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004, in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005 e in G.U. n.174 del 28 luglio 2005).

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.
(art.4, c.3).

5.3. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.
(artt.5, c.1, e 7).

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.
(art.6).

6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.
(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

RENDICONTO

Certificazione

1. Con D.M. 15 luglio 2005, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2004.

(in suppl. ord. n.138 alla G.U. n.179 del 3 agosto 2005).

1.1. Alla certificazione non deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, in quanto non sono state determinate, per gli anni successivi al 2003, le modalità di definizione di ente strutturalmente deficitario.

1.2. La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 30 settembre 2005.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. A decorrere dall'anno 2005 è erogato un contributo di 18 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti delle aree svantaggiate individuate nell'obiettivo 1 del regolamento CE 1260/1999 (Catania, Palermo, Napoli, Bari) che, nel periodo dal 1° luglio 2004 al 19 agosto 2005, abbiano assunto a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili. (art.4, D.L. 12 agosto 2005, n.163).

1.1. Sono esclusi dal beneficio i Comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio (Palermo, Napoli).

1.2. Alla corresponsione del contributo provvede il ministero dell'interno sulla base di certificazione da rendere, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

2. Sono stati approvati i modelli di certificato che unioni di comuni e comunità montane devono presentare entro il 30 settembre 2005 al ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, sportello unioni, per la richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati per l'anno 2005, nei casi di:

- a) unioni di comuni costituitosi a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2005 il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2005 il numero dei servizi;
- d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno 2005, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
- e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno 2005 il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale.

(art.2. c.6. e art.5. D.M. 1 settembre 2000. n.318: DM 10 agosto 2005. in G.U. n.196 del 24 agosto 2005).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane ed i comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti possono deliberare aliquote Ici ridotte, anche al di sotto del limite minimo del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario.

(art.5 bis, c.4, aggiunto al D.L. 27 maggio 2005, n.86, dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n.148).

1.1. La facoltà è condizionata all'invarianza del gettito totale dell'imposta ed al contestuale incremento dell'aliquota Ici, anche al di sopra del limite massimo del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili.

1.2. Dall'incremento da applicare sulle aree edificabili devono essere esclusi i casi in cui il proprietario si impegni a non cedere le aree nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale.

2. I comuni richiedono agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio la revisione del classamento catastale delle unità immobiliari private site in microzone del territorio comunale per le quali il valore medio di mercato si discosta in modo significativo dal valore catastale utilizzato per l'Ici.

(art.1, c.335, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite dall'art.1 del provvedimento direttoriale dell'Agenzia del territorio 16 febbraio 2005.

(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

2.2. Con circolare dell'agenzia del territorio, 1 agosto 2005, n.9, sono disciplinate le fasi di attuazione del processo.

2.3. La revisione è attivabile qualora la soglia di scostamento minimo tra il rapporto di microzona e quello medio del comune è superiore o inferiore al 35%, salvo che detta soglia, solo con finalità incrementative, sia stata modificata con specifico provvedimento dell'amministrazione comunale.

2.4. Il livello minimo di significatività delle unità immobiliari presenti in ciascuna microzona, tale da consigliarne l'esclusione dal processo di revisione, è fissato nel 5% del valore medio.

2.5. L'attività di revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nelle microzone deve essere successiva a quella di accertamento connessa al successivo punto 2..

(circolare agenzia del territorio, 4 agosto 2005, n.10).

3. In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento.

(art.1, c.336, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.

3.2. In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.

3.3. Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.

(art.1, c.337).

3.4. Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258 a un massimo di 2066 euro.

3.5. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 30 giugno 2005 sono stabilite le modalità per la determinazione degli oneri per il servizio.

(in G.U. n. 153 del 4 luglio 2005).

3.6. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 febbraio 2005 sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina.

(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

3.7. Con circolare dell'agenzia del territorio 4 agosto 2005, n.10, sono fornite indicazioni per l'attività di accertamento, che deve precedere quella della revisione del classamento nelle microzone di cui al precedente punto 1..

3.8. Gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio forniscono ogni supporto e collaborazione con i comuni, i quali, a loro volta, devono indicare un proprio referente designato per l'organizzazione delle attività e lo scambio informativo.

4. Sono esenti da imposta gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, anche svolte in forma commerciale, purchè tali attività siano connesse a finalità di religione o di culto.

(art.6, D.L. 17 agosto 2005, n.163).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. Dal 1° gennaio 2005 la superficie di riferimento delle unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite in catasto non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

(art.70, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.1, c.340, legge 30 dicembre 2004, n.311)

1.1. Per gli immobili già denunciati, la modifica delle superfici inferiori all'80% sarà eseguita d'ufficio e comunicata agli interessati, incrociando i dati in possesso del comune con quelli dell'agenzia del territorio, secondo modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia.

1.2. Per gli immobili mancanti, agli atti catastali, degli elementi necessari per la determinazione della superficie, i soggetti privati, su richiesta del comune, devono presentare all'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile per l'eventuale conseguente modifica della superficie di riferimento

1.3. Con determinazione dell'agenzia del territorio 9 agosto 2005, sono state definite le modalità

d'interscambio, incrocio e allineamento dei dati tra comuni e uffici provinciali dell'agenzia del territorio. (in G.U. n.195 del 23 agosto 2005).

Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada

1. La quota a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è pari al 50%. (art. 208, c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

1.1. Alle preesistenti finalità è aggiunta la spesa per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale. (art.208, c.4, primo periodo, nel testo modificato dall'art.5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 30 giugno 2005, n.115, dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.168).

1.2. Con delibera di giunta da adottarsi annualmente, il 50% dei proventi, per quote, devono, pertanto, essere destinati ad una o più delle seguenti finalità:

- studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
- redazione dei piani urbani di traffico;
- educazione stradale;
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- miglioramento della circolazione sulle strade;
- potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
- fornitura di mezzi tecnici ai servizi di polizia stradale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- (quota non inferiore al 10%) interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela dei pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili.

1.3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici le deliberazioni adottate sulla destinazione dei proventi MUTUI

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. 'E stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2005 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. (D.M. 19 luglio 2005, in G.U. n.171 del 25 luglio 2005).

1.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

SERVIZI PUBBLICI

Abitazioni in locazione

1. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 29 giugno 2005 saranno individuate le modalità di erogazione ai comuni capoluogo delle aree metropolitane ed a quelli ad alta tensione abitativa con essi confinanti delle risorse per la riduzione del disagio abitativo delle categorie dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio aventi i requisiti richiesti. (art.2, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148).

1.1. I comuni devono comunicare al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dagli aventi diritto, avendo già verificato la sussistenza dei requisiti. (art.2, c.5).

1.2. Alle erogazioni dei comuni sui fondi statali assegnati non si applicano i vincoli disposti dalla disciplina del patto di stabilità interno. (art.5, c.2).

1.3. Le risorse non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005 dovranno essere destinate al finanziamento di interventi speciali per la realizzazione di alloggi. (art.1, c.3; art.5, c.3).

Impianti fotovoltaici

1. Gli enti locali possono presentare al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sollecitazioni per promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. (art.12, c.5, e art.13, c.4, D.M. 28 luglio 2005, in G.U. n.181 del 5 agosto 2005).

Servizi telematici

1. 'E rinviato di tre mesi, dal 9 marzo al 9 giugno 2005, il termine entro il quale, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, anche al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni. (art.10, c.3, legge 9 luglio 2003, n.229, nel testo modificato dall'art.1, c.7, legge 17 agosto 2005, n.168).

LAVORI PUBBLICI

Revisione dei prezzi

1. Il divieto della revisione prezzi, per i lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004, è derogato qualora il prezzo dei materiali da costruzione, a causa di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta. (art.26, c.4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, aggiunti alla legge 11 febbraio 1994, n.109, dall'art.1, c.550, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. La compensazione in aumento o in diminuzione è determinata mediante applicazione della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente.

1.2. Per le compensazioni in aumento possono essere utilizzate le somme accantonate per imprevisti, quelle derivanti da ribassi d'asta e le economie di altri lavori ultimati.

1.3. Con D.M. 30 giugno 2005 sono rilevati i prezzi medi per l'anno 2003 e le variazioni percentuali annuali verificatesi nell'anno 2004 rispetto ai prezzi medi 2003. (in G.U. n.154 del 15 luglio 2005).

1.4. Per gli anni successivi, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi saranno rilevati con D.M. entro il 30 giugno di ogni anno.

1.5. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003, si fa riferimento ai prezzi rilevati per l'anno 2003.

1.6. Con circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 4 agosto 2005, n.871, sono fornite indicazioni sulle modalità applicative della disciplina. (in G.U. n.186 dell' 11 agosto 2005).

Edilizia scolastica

1. Fra le opere strategiche di preminente interesse nazionale sono ricompresi gli interventi attuativi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. (art.80, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Il piano straordinario avrebbe dovuto essere presentato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti al Cipe entro il 31 marzo 2003.

1.2. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10% delle risorse per

1.2. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10% delle risorse per l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture (limite di impegno quindicennale di 193,9 milioni di euro per l'anno 2002; 160,4 milioni di euro per l'anno 2003; 109,4 milioni di euro per l'anno 2004) che risultano disponibili al 1° gennaio 2004. (art.3, c.91, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.3. Con deliberazione Cipe 20 dicembre 2004, n.102/04, è stato approvato il 1° programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici con allegato elenco degli interventi finanziati. (in G.U. n.186 dell' 11 agosto 2005).

Impianti fotovoltaici

1. I soggetti pubblici possono beneficiare dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, progettati, realizzati ed eserciti direttamente. (D.M. 28 luglio 2005, in G.U. n.181 del 5 agosto 2005).

Strutture per la lotta al randagismo

1. Con decreto del ministero della salute, 13 maggio 2005, sono stati determinati i criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e la lotta al randagismo. (in G.U. n.169 del 22 luglio 2005).

1.1. I contributi, in conto capitale, erogabili agli enti locali, finanziano fino al massimo del 75% delle spese previste da progetti aventi finalità di strutture per la sterilizzazione di cani e gatti, di rifugio dei cani randagi e di centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina. (art.1).

1.2. Saranno anteposti, in via prioritaria, per il finanziamento, i progetti che prevedono il coinvolgimento di più enti o strutture in rete tra comuni. (art.3, c.2).

Frazionamento ed accorpamento di appalti

1. Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 9 giugno 2005, n.5/2005, sono fornite indicazioni per un corretto inquadramento della tematica sul frazionamento e sull'accorpamento di appalti di lavori pubblici. (in G.U. n. 173 del 27 luglio 2005).

1.1. L' esecuzione di un'opera può essere frazionata solo nei casi in cui le parti, singolarmente considerate, abbiano autonoma funzionalità ed una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva. Le stazioni appaltanti devono certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

1.2. La scelta di accorpare in un'unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, deve avere a supporto dimostrazione dei benefici derivanti rispetto ad altre soluzioni.

Valutazioni dell'offerta

1. Con deliberazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 22 giugno 2005, n.6/2005, sono forniti indirizzi interpretativi per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.
(in G.U. n.173 del 27 luglio 2005).

1.1. L'esclusione automatica delle offerte anomale non costituisce principio fondamentale ed inderogabile e, pertanto, è possibile procedere con la valutazione della loro congruità in contraddittorio.

1.2. Per ragioni di pubblico interesse, è possibile riconoscere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del prezzo più basso.

PUBBLICO IMPIEGO

Agevolazioni per acquisti P.C.

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer, con il beneficio di una riduzione del costo, presso i produttori o i distributori del settore selezionati dalla Consip.
(art.1, c.208, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Con DPCM, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, 5 maggio 2005, sono state fissate le modalità attuative per consentire l'accesso ai benefici.
(in G.U. n.183 dell'8 agosto 2005).

1.2. Il termine per la fruizione dei benefici è fissato al 9 agosto 2006.

Tirocini formativi

1. Con direttiva del dipartimento della funzione pubblica, 1 agosto 2005, n.2/2005, sono chiarite le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni, per favorirne la diffusione ai fini di una costante cooperazione e interazione tra P.A. e mondo della formazione universitaria e della ricerca.

1.1. Quali promotori dei tirocini, assumono un ruolo preponderante le università e gli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

1.2. Sono destinatari dei tirocini gli studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università, i giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, i giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, anche non universitari.

1.3. L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una convenzione con il soggetto promotore, con allegato progetto formativo, da trasmettere in copia alla Regione e alla competente struttura territoriale del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1.4. La durata del tirocinio non può superare i 12 mesi per gli studenti universitari.

1.5. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non consente, pertanto, la corresponsione di alcuna retribuzione.

1.6. I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi, con obbligo ed onere a carico del soggetto promotore.

1.7. I costi dei tirocini non sono a carico delle amministrazioni ospitanti, che potranno, eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese sotto forma di borsa di studio.

1.8. È fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo e per colmare vacanze in organico.

Buoni pasto

1. Con D.P.C.M. da adottare entro il 22 ottobre 2005 sarà disciplinata la materia dei servizi sostitutivi di mensa.
(art.14 vicies ter, aggiunto al D.L. 30 giugno 2005, n.115 dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.168).

PATRIMONIO PUBBLICO

Trasferimento di immobili dello stato

1. Gli enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto di beni immobili del ministero della difesa se di valore pari o superiore a 250.000.
(art. 27, c.13 quater, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dall'art.3, c.2, lett. a, D.L. 17 giugno 2005, n.106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.156).

1.1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 15 gironi dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere e delle relative condizioni.

12 NOVEMBRE

Semplificazione dell'azione amministrativa

- Adozione del regolamento sui procedimenti amministrativi.
(art.3, c. 6 quater, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).

15 NOVEMBRE

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi.
(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

20 NOVEMBRE

Sanzioni per violazioni codice della strada (1)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2006.
(art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale (1)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2006-2008 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale.
(art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).
- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2006-2008 del fabbisogno di personale.
(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).
- Trasmissione della programmazione 2006-2008 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Formazione del personale (1)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni.
(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3).

Tributi locali (2)

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2006 dei tributi locali.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tariffe e prezzi pubblici (2)

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2006.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione (3)

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2006 ed allegati.
(art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2006 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere.
(art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- (1) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.
- (2) Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge.
- (3) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.

30 NOVEMBRE

Imposta comunale sugli immobili

- Trasmissione, a mezzo plico postale raccomandato, delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni presentate ai comuni agli effetti dell'ICI (relative alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2004) al consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale.
(art. 5, D.M. 3 agosto 1994).
- Inoltro di eventuale richiesta al Consorzio ANCI/CNC, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per il ritiro diretto presso il comune delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni presentate agli effetti dell'ICI.
(art. 5, D.M. 3 agosto 1994).

Variazioni al bilancio

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2005.
(art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l'anno 2005.
(art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Trasformazione mutui Cassa dd.pp.

- Termine annuale per la trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – Div. V – dell'istanza per l'eventuale trasformazione, relativamente a mutui concessi alla data del 1° gennaio 1999, del capitale residuo da ammortizzare in un nuovo mutuo a tasso vigente al momento del perfezionamento dall'operazione di trasformazione.
(art.61, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.488, e circolare Cassa dd.pp. 4 luglio 2000, n.1239).

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2005 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA

certificati.
(D.M. 22 dicembre 2000).

Parità uomo-donna nel lavoro

- (Termine ultimo) Presentazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro.
(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

30 NOVEMBRE

Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione.
(Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura.
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura.
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Codifica dei conti pubblici

- Termine per la pubblicazione, da parte del ministero economia e finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, del "glossario dei codici gestionali" alle cui istruzioni deve uniformarsi la codificazione di ogni titolo contabile di entrata e spesa con l'avvio del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) dal 1° gennaio 2006, per le province e

per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e dal 1° gennaio 2007, per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni. Le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL.
(D.M. 18 febbraio 2005, in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005).

Documentazione in formato elettronico

- Decorrenza dell'obbligo di trasmissione quotidiana delle variazioni anagrafiche, da parte dei comuni, tramite l'attivato collegamento all'indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi demografici (CNSD).

(art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; allegato tecnico alla circolare del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/05).